

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI ,14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 9/D

(Decisioni della Commissione Vertenze Economiche)

La Commissione Vertenze Economiche, nella riunione tenutasi a Roma il giorno 11 novembre 2008, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

Avv. Fabio Di Cagno, Presidente, Avv. Roberto Borgogno, Vice Presidente, Dott. Lorenzo Maria Coen, Avv. Paolo Mazzoli, Avv. Roberto Pellegrini, Avv. Antonio Piro, Avv. Enrico Vitali, Componenti; Sig. Marco Cenciarelli, Segretario:

- 1. RECLAMO N. 31 DEL POTENZA SPORT CLUB SRL CONTRO IL GALLIPOLI CALCIO SRL PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI ARRECATI ALLO STADIO VIVIANI DI POTENZA DAI SOSTENITORI DI QUEST'ULTIMA IN OCCASIONE DELLA GARA DI CAMPIONATO C1 POTENZA/GALLIPOLI DEL 10.4.2008.**

La Commissione Vertenze Economiche in parziale accoglimento del reclamo della società Potenza Sport Club dichiara la società Gallipoli Calcio Srl tenuta a corrispondere ad essa reclamante il complessivo importo di € 1.800,00 oltre IVA se dovuta.
Ordina restituirsi la tassa reclamo.

- 2. APPELLO N. 33 DELLA U.S. CASTROVILLARI CALCIO CONTRO IL CALCIATORE NAVE SALVATORE AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI C.U. N. 46 DEL 22.9.2008.**

La Commissione Vertenze Economiche rigetta l'appello della U.S. Castrovillari Calcio e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della Commissione Accordi Economici LND. Vista la quietanza liberatoria prodotta dalla U.S. Castrovillari Calcio e il formale disconoscimento della relativa sottoscrizione da parte del calciatore, dispone trasmettersi gli atti alla Procura Federale in sede per le eventuali iniziative di competenza.
Ordina incamerarsi la tassa reclamo.

- 3. APPELLO N. 32 DELLA U.S. CASTROVILLARI CALCIO CONTRO IL CALCIATORE NAVE NICOLA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI C.U. N. 46 DEL 22.9.2008.**

La Commissione Vertenze Economiche rigetta l'appello della U.S. Castrovillari Calcio e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della Commissione Accordi Economici LND. Vista la quietanza liberatoria prodotta dalla U.S. Castrovillari Calcio e il formale disconoscimento della relativa sottoscrizione da parte del calciatore, dispone trasmettersi gli atti alla Procura Federale in sede per le eventuali iniziative di competenza. Ordina incamerarsi la tassa reclamo.

4. APPELLO N. 34 DELLA A.S.D. SAVONA 1907 F.B.C. CONTRO IL CALCIATORE ILLIANTE MASSIMILIANO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI PROT. N. 4/CAE DEL 22.9.2008.

La Commissione Vertenze Economiche rigetta l'appello della A.S.D. Savona 1907 F.B.C. e conferma per l'effetto l'impugnata decisione della Commissione Accordi Economici LND. Ordina incamerarsi la tassa reclamo.

5. APPELLO N. 26 DELLA A.S.D. CAMPOBELLO CONTRO IL CALCIATORE ALESSANDRO ANTONINO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI PROT. N. 115/CAE DEL 21.7.2008.

La Commissione Vertenze Economiche dichiara inammissibile l'appello della A.S.D. Campobello. Ordina incamerarsi la tassa reclamo.

6. APPELLO N. 25 DELLA A.S.D. CAMPOBELLO CONTRO IL CALCIATORE IGOR KUZNETSOV AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI PROT. N. 114/CAE DEL 21.7.2008.

La Commissione Vertenze Economiche dichiara inammissibile l'appello della A.S.D. Campobello. Ordina incamerarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Fabio Di Cagno

Publicato in Roma il 12 novembre 2008

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE FEDERALE
Giancarlo Abete